

## **TI\_GERICHTE 15.2006.46 vom 13. Juni 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2006.46](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2006.46)

FR: TI\_GERICHTE 15.2006.46 du 13 juin 2006

IT: TI\_GERICHTE 15.2006.46 del 13 giugno 2006

### **Regeste**

Comminatoria di fallimento. Assoggettamento alla via del fallimento anche per i debiti privati. Nozione di opposizione al precetto esecutivo. Impossibilità di differire il fallimento con pagamenti di rate. Irricevibilità delle censure di merito.

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.06.2006 15.2006.46

Comminatoria di fallimento. Assoggettamento alla via del fallimento anche per i debiti privati. Nozione di opposizione al precetto esecutivo. Impossibilità di differire il fallimento con pagamenti di rate. Irricevibilità delle censure di merito.

Incarto n. 15.2006.46 Lugano 13 giugno 2006 CJ/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 31 marzo 2006 di 1. RI 1 2. RI 2 contro l'operato dell'CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa nell'esecuzione n° \_\_\_\_\_ promossa contro RI 1 da PI 1 rappr. dall' RA 1 viste le osservazioni 12 aprile 2006 dei procedenti e 18 aprile 2006 dell'CO 1; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. La legittimazione di RI 2 a ricorrere contro la comminatoria di fallimento è dubbia, siccome essa non risulta escussa nella procedura in oggetto e, malgrado sia coniuge dell'escusso, non avrebbe comunque avuto diritto alla notifica del precetto esecutivo, l'art. 153 cpv. 2 lett. b LEF non essendo applicabile nelle esecuzioni ordinarie in via di pignoramento o di fallimento (cfr. CEF 12 agosto 2004 [15.04.85]; 30 ottobre 2002 [15.02.112]). Visto l'esito del ricorso, la questione può però essere lasciata aperta. 2. Può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando: ; l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF); ; l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); ; è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione; ; la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva; ; l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2); Per questioni di merito la via del ricorso è preclusa. 2.1. Nel caso concreto i ricorrenti allegano che il contratto di locazione sul quale i procedenti fondano l'esecuzione riguarda la loro sfera privata e che la

